



**A.S.D. KITECLUB MALCESINE DEL GARDA
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA -**

REGOLAMENTO A.S.D. KITECLUB MALCESINE DEL GARDA STAGIONE 2021

L'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda gestisce la pratica Kiteboarding nel Comune di Malcesine, località Valle Dell'Acqua, frazione di Navene . L'utilizzo dell'area e la fruizione degli spazi è regolamentata dall'ordinanza del Comune di Malcesine nr. 70/2012, mentre il comportamento in acqua è regolamentato dalla **Regione Veneto ordinanze nr. 130/45.02 del 2010 e nr. 27/62.01.02 del 28/02/2012**

Il direttivo dell'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda è a vostra disposizione per ogni chiarimento in merito, ed i responsabili preposti alla sorveglianza vigileranno affinché le norme siano rispettate.

La pratica del Kiteboarding è consentita esclusivamente ai possessori dei seguenti requisiti :

1. Essere regolarmente associati all'Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda;
2. Aver presentato regolare certificato medico per attività sportiva non agonistica;
3. Essere in possesso di un brevetto per la pratica del Kiteboarding di 3° livello riconosciuto ed in corso di validità;
4. Essere in possesso di un'assicurazione di responsabilità civile contro terzi valevole per l'attività di kiteboarding;
5. Versare il contributo abbonamento annuale e/o la quota giornaliera prevista dall'A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda;

*A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda – Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Navene Vecchia, 136 - 37018 Malcesine (VR) - Codice Fiscale e P.I. 03142490238 concessione
comunale n 70 comune di Malcesine (VR) anno 2012*

6. Essere in possesso di attrezzatura perfettamente funzionante per la pratica del kiteboarding che preveda:
 - un dispositivo che renda possibile lo sgancio rapido del corpo dall'ala in caso di necessità, e di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala ed il conseguente sventamento;
 - giubbotto di salvataggio omologato obbligatoriamente indossato;
 - coltello taglia scotte obbligatoriamente indossato.
7. Essere a conoscenza delle condizioni specifiche del luogo: venti, turbolenze, zone sicure per il rientro

Obbligatorio attenersi strettamente alle seguenti norme comportamentali:

1. La pratica del kiteboarding è consentita a partire dall'età di anni 14. Fino al compimento dei 16 anni i praticanti devono essere accompagnati da un istruttore regolarmente abilitato;
2. Nella'area Kiteboarding ogni iscritto può predisporre una sola ala gonfia disposta ordinatamente come da disposizione del responsabile addetto in spiaggia;
3. Il corridoio di lancio deve essere sempre sgombro dalle ali, quelle in soprannumero o mal disposte verranno sgonfiate dai responsabili dall'area kiteboarding;
4. Durante la fase di partenza è obbligatorio essere assistiti dal responsabile addetto;
5. Dal corridoio di lancio è possibile la partenza di una sola ala per volta; manovra da eseguire nel minor tempo possibile e in massima sicurezza;
6. Nel tunnel predisposto per il dispiego dei cavi possono essere stesi contemporaneamente al massimo nr. 3 boma pronti per essere agganciati alla vela;
7. Nel corridoio di lancio è consentito il transito di un solo Kiteboard per volta, e la precedenza deve sempre essere data a chi sta effettuando una manovra di rientro.
8. I nuovi iscritti devono obbligatoriamente segnalare al responsabile della gestione dell'area o ad un socio esperto, l'intenzione di voler esercitare la pratica del kiteboarding , ed il tipo di ala che intendono utilizzare, al fine di poter esercitare la pratica del kiteboarding nella massima sicurezza;
9. E' fatto obbligo di collegare le linee all'ala solo quando si è prossimi alla partenza, con tutta l'attrezzatura necessaria già indossata, e di scollegarle una volta rientrati;
10. Il kiteboarding è un'unità di navigazione a vela e pertanto deve attenersi alle regole di precedenza della navigazione a vela;
11. La circolazione dei Kiteboards non deve creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione in genere, evitando le aree particolarmente frequentate da altre unità in navigazione , quali in particolare, unità a vela e windsurf.

12. La partenza ed il rientro del Kiteboard deve essere effettuata soltanto nel corridoio di lancio autorizzato delimitato dalle boe gialle e deve avvenire con la tecnica del "body drag", che consiste nel farsi trascinare dall'ala con il corpo in acqua sino al limite a largo del corridoio di lancio, o navigando in corretta postura ed a bassa velocità con il massimo controllo. Nel corridoio di lancio ed in prossimità della riva è proibito eseguire figure e salti.
13. Quando due unità di kitesboards navigano su rotte in collisione, quella sopravvento dà la precedenza sollevando l'ala, mentre quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassarla;
14. Quando due unità di kiteboards procedono nella stessa direzione, quella sopravvento dà la precedenza a quella sottovento sollevando l'ala e rallentando;
15. Il kiteboard che procede in corretta postura di navigazione deve rispettare le norme di incrocio, il kiteboard mura a dritta ha diritto di precedenza sul kiteboard a sinistra. Il kiteboard mura a dritta deve, sollevando l'ala, dare spazio a chi passa sottovento. Il kiteboard mura a sinistra deve tenere l'ala bassa;
16. Il kiteboard che procede mura a dritta, in corretta postura di navigazione o, in incrocio con altra deriva o unità a vela, deve mantenere la rotta mantenendo alta l'ala assumendo una conduzione prudente e responsabile;
17. L'unità di kiteboard che procede nella stessa direzione di altro kiteboard o unità a vela sopravvento, dà spazio a quella sottovento mantenendo sollevata l'ala;
18. In fase di incrocio chi è sottovento deve evitare bruschi movimenti con l'ala;
19. In caso di sorpasso il kiteboard più veloce proveniente da tergo deve tenersi discosto da quello più lento mantenendo distanza di sicurezza;
20. Manovre, transizioni, figure aeree, navigazione in figure artistiche, manovre in loop di ala, comportano la perdita dei diritti di precedenza, e vanno eseguite mantenendosi discosti da altre unità di navigazione di qualsivoglia tipo, nel rispetto degli spazi e delle norme di prudenza.
21. In caso di rientro in emergenza, e nell'impossibilità di eseguire la manovra di rientro all'interno del corridoio di lancio, è fatto obbligo di mettere l'ala in acqua ad una distanza non inferiore a 150 metri dalla riva e neutralizzarlo, rientrare a nuoto e sgonfiare l'ala.

Limitazioni e Divieti

1. E' vietato camminare con l'ala in volo fatta eccezione per la manovra in partenza;
2. Nelle manovre in partenza è vietato portare l'ala allo zenit in quanto lo stesso potrebbe "stallare". E' altresì fatto obbligo di effettuare la manovra in uscita mantenendo l'ala bassa e comunque con un angolo di inclinazione prossimo ai 45 ° gradi;

3. Fatto salvo per il corridoio di lancio, la pratica del Kiteboarding è vietata per una fascia di 150 metri dalla costa, ed è altresì vietato:
 - a) all'interno dei porti, lungo le rotte di accesso ai porti, nonché ad una distanza laterale dall'ingresso dei porti inferiore ai 500 metri;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli scali del servizio di trasporto pubblico di linea e lungo le rotte delle unità di tale servizio;
 - c) nelle zone riservate alla balneazione nonché nella fascia ad esse esterna di metri 200;
 - d) nel raggio di 100 metri dai luoghi o dai mezzi nautici di appoggio segnalanti la presenza di subacquei;
 - e) nelle aree riservate a specifiche attività;
4. La pratica del kiteboarding è consentita soltanto con buona visibilità, da mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto, salva diversa eventuale determinazione oraria più restrittiva da parte del Comune, con condizioni meteorologiche e dello stato delle acque favorevoli.
5. In caso di condizioni metereologiche avverse e/o stato delle acque non favorevole, verrà esposta in modo ben visibile all'esterno della sede operativa del kiteclub la bandiera di colore ROSSO; in tal caso, il servizio di assistenza in acqua del socio e/o dell'attrezzatura NON sarà garantito.

Per quanto non espressamente indicato nel suddetto regolamento è fatto obbligo ad ogni associato la piena osservanza di quanto previsto dalle ordinanze Regione del Veneto nr. 130/45.02 del 2010 e nr. 27/62.01.02 del 28/02/2012 di seguito riportate.



REGIONI DEL VENETO

giunta regionale

ORDINANZA n. 130/45.02 del 17/08/2010

OGGETTO: Disciplina della pratica del “Kitesurf” e di traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda – Regione del Veneto.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE MOBILITA’

Visto l’art. 15 del Regolamento per la Navigazione interna

Vista la L.R. n. 52/1989;

Visto il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell’art. 27 del D.lgs. n. 171/2005;

Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza della navigazione, disciplinare le pratiche del “Kitesurf” e del traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda di competenza della Regione del Veneto;

Considerati gli incontri tenutesi presso la Comunità del Garda con rappresentanti della stessa, della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento, all’esito dei quali si è concordato, nei limiti di quanto stabilito dai rispettivi Ordinamenti, di dare una regolamentazione uniforme per lo svolgimento delle pratiche del “Kitesurf” e del traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda.

Visto il D. Lgs. n. 112/1998;

Vista la L.R. n. 11/2001;

Vista la D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003.

ORDINA

Capo II

Esercizio della pratica del “Kitesurf”

Articolo 2 - Esercizio della pratica del “Kitesurf”.

1. Nelle acque di competenza della Regione del Veneto la pratica del “Kitesurf” (tavola con aquilone) è consentita esclusivamente secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Capo dell’Ordinanza.

Articolo 3 - Partenza del “Kitesurf”.

1. La partenza del “Kitesurf” può avvenire:

- a) in navigazione, da unità da diporto alle condizioni di cui all’articolo 4;
- b) da terra, esclusivamente dalle aree eventualmente individuate dai Comuni ai sensi dell’art. 5, e secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente Ordinanza.

*A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda – Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Navene Vecchia, 136 - 37018 Malcesine (VR) - Codice Fiscale e P.I. 03142490238 concessione
comunale n 70 comune di Malcesine (VR) anno 2012*

Articolo 4 - Partenza da unità da diporto in navigazione.

1. La partenza del “Kitesurf” in navigazione può avvenire esclusivamente da unità da diporto conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla legge.
2. La partenza del “Kitesurf” deve avvenire ad almeno 300 metri dalla riva, in acque libere da altre imbarcazioni, ed in modo da non ostacolarne la navigazione, nonché a distanza di sicurezza dalle rotte della navigazione di linea.

Articolo 5 - Partenza da terra.

1. I Comuni possono individuare delle aree a terra da adibire in modo esclusivo alla pratica del “Kitesurf”.
2. Le aree di cui al comma 1 devono essere individuate nel rispetto dei limiti posti dall’art. 7 e non possono essere utilizzate per la balneazione o per altre attività.
3. Tali aree devono essere chiaramente identificate mediante idonea delimitazione perimetrale dell’area a terra.
4. I Comuni informano l’utenza dell’uso esclusivo delle aree di cui al comma 1 tramite un’adeguata cartellonistica riportante in più lingue il divieto di balneazione.

Articolo 6 - Corridoi di lancio.

1. I Comuni, qualora individuino le aree a terra di cui all’art. 5 comma 1, predispongono corridoi di lancio per la partenza e l’atterraggio dei “Kitesurf”.
2. I corridoi di lancio devono avere una lunghezza del fronte spiaggia di almeno 30 metri che dovrà allargarsi sino ad una ampiezza massima di 80 metri ad una distanza compresa tra 50 e 150 metri dalla costa, ove possibile.
3. I corridoi di lancio devono essere delimitati lateralmente da due linee di boe di colore giallo ad una distanza massima di 20 metri l’una dall’altra.
4. Le ultime due boe poste più al largo dovranno riportare la dicitura “*Corridoio di Kitesurf – Divieto di balneazione*”.
5. Le boe costituenti le linee del corridoio non devono essere collegate tra di loro tramite una cima galleggiante. Esse possono essere collegate tra di loro soltanto sul fondo mediante una cima non galleggiante.

Articolo 7 - Limitazioni e divieti.

1. La pratica del “Kitesurf” è comunque vietata:
 - a) All'interno dei porti, lungo le rotte di accesso ai porti nonché ad una distanza laterale dall'ingresso dei porti inferiore a 500 metri;
 - b) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli scali del servizio di trasporto pubblico di linea e lungo le rotte delle unità di tale servizio;
 - c) Nelle zone riservate alla balneazione nonché nella fascia ad esse esterna di metri 200;
 - d) Nel raggio di 100 metri dai luoghi o dai mezzi nautici di appoggio segnalanti la presenza di subacquei;
 - e) Nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica subacquea o naturalistica nonché nella fascia ad

esse esterna di metri 200;

f) nelle aree riservate a specifiche attività.

2. Fatto salvo per i corridoi di lancio di cui all'articolo 6, l'uso del "Kitesurf" è comunque vietato per una fascia di 150 metri dalla costa.

3. La pratica del "Kitesurf" è vietata ai minori di 16 anni.

4. La pratica del "Kitesurf" è consentita soltanto con buona visibilità, da mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto, salva diversa eventuale determinazione oraria più restrittiva da parte dei Comuni, con condizioni meteorologiche e dello stato delle acque favorevoli.

Articolo 8 - Disposizioni comportamentali.

1. Con l'esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 4, la partenza e l'atterraggio dei "Kitesurf" devono essere effettuati soltanto nei corridoi di lancio di cui all'art. 6 e devono avvenire con la tecnica del "body drag", che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua sino al limite a largo del corridoio di lancio.

2. È consentito il transito di un solo "Kitesurf" per volta con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.

3. A terra è vietato effettuare prove di manovra del "Kitesurf", nonché lasciare incustodito il "Kitesurf" senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

4. E' fatto obbligo di collegare le linee solo quando si è prossimi al decollo dell'ala ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.

5. La circolazione dei "Kitesurf" non deve creare situazioni di pericolo o d'intralcio alla navigazione in genere, evitando le aree particolarmente frequentate da altre unità in navigazione, quali in particolare, unità a vela e windsurf.

6. Quando due unità di "Kitesurf" navigano su rotte in collisione, quella sopravento dà la precedenza sollevando il Kite, mentre quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il Kite.

7. Quando due unità di "Kitesurf" procedono nella stessa direzione, quella sopravento dà la precedenza a quella sottovento sollevando il Kite e rallentando.

8. Quando un unità di "Kitesurf" incrocia altre unità a vela dà loro precedenza sollevando il Kite e rallentando a prescindere dalle mure.

9. La persona non esperta che effettua l'attività di "Kitesurf" deve essere assistita da istruttore abilitato munito di mezzo di appoggio motorizzato quale unità d'appoggio.

Articolo 9 - Dotazioni.

1. Per svolgere la pratica del "Kitesurf" è obbligatorio:

a) Indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato;

b) utilizzare un dispositivo che renda possibile lo sgancio rapido del corpo dalla vela-aquilone in caso di necessità;

c) portare con sé un coltello taglia scotte.

2. Il "Kitesurf" deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala ed il

suo conseguente sventamento.

Articolo 10 – Pubblicità.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7 8 e 9 devono essere rese pubbliche mediante affissione, nelle aree individuate ai sensi dell'art. 5 della presente Ordinanza, di cartellonistica redatta in lingua italiana inglese e tedesca.

Capo III

Sanzioni

Articolo 11 – Sanzioni.

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave violazione, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 53, comma 3, del Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005, e sue successive modifiche.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ss.mm.ii., e dalla L.R. 28 gennaio 1977, n. 10. Venezia, 17 agosto 2010

Ing. Bruno Carli

ORDINANZA n. 27/62.01.02 del 28 febbraio 2012

OGGETTO: Disciplina della pratica del *kiteboarding* e di traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda – Regione del Veneto. **Modifiche all'ordinanza n.130 del 17 agosto 2010.**

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE MOBILITA'

VISTA l'ordinanza n.130 del 17 agosto 2010;

PRESO atto della nota prot. 7671 del 13.5.11, con la quale il Comune di Malcesine chiedeva la deroga alla distanza dagli ingressi dei porti per la predisposizione dei corridoi di lancio per la partenza dei "Kiteboards";

PRESO altresì atto delle osservazioni di cui a suo tempo la Federazione Italiana Sci Nautico – al cui interno fino al dicembre 2011 era inquadrata la disciplina del *kiteboarding* - si è fatta promotrice a nome delle Scuole e Associazioni di *kiteboarding* che operano sulla sponda veneta del lago di Garda e che riguardano il limite di età degli atleti e le regole delle precedenze;

RITENUTO che, ove condizioni particolarmente favorevoli dello specifico territorio possano comunque garantire condizioni di sicurezza - certificate con apposito atto del Comune competente e valutati di volta in volta i singoli casi, possa essere ridotta la distanza minima del corridoio di lancio rispetto all'ingresso laterale del porto;

RITENUTO che risulta opportuno per ragioni di sicurezza rivedere alcuni aspetti della navigazione con il *kiteboard*, in particolare le disposizioni comportamentali in ordine alle precedenze;

VISTA la valutazione favorevole espressa dalla F.I.V. con nota prot.206/A D.A. del 25.1.12, relativamente

*A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda – Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Navene Vecchia, 136 - 37018 Malcesine (VR) - Codice Fiscale e P.I. 03142490238 concessione
comunale n 70 comune di Malcesine (VR) anno 2012*

alle modifiche apportate alle regole di precedenza;

RITENUTO altresì opportuno standardizzare la denominazione di tale sport usando il termine *kiteboarding/kiteboard*, come segnalato dalla Federazione stessa;

Ciò premesso,

ORDINA

ART. 1 – MODIFICA DELLA TERMINOLOGIA

1. Il termine “kitesurf” presente nell’ordinanza n.130 del 17 agosto 2010 è sostituito con il termine *kiteboarding/kiteboard* come da definizione della International Sailing Federation (ISAF).

ART. 2 – MODIFICA AL CAPO II, ART.2 DELL’ORDINANZA N.130/45.02 DEL 17.8.2010

Dopo il comma 1 dell’art.2 dell’Ordinanza n.130/2010 è inserito il seguente:

“1bis. La pratica del kiteboarding è consentita a partire dall’età di anni 14. Fino al compimento dei 16 anni, i praticanti devono essere accompagnati da un istruttore regolarmente abilitato.”.

ART. 3 – MODIFICA E INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA N. 130/45.02 DEL 17.8.2010

1. Il comma 3 dell’art.7 dell’Ordinanza n.130/2010 è abrogato.

2. Dopo il comma 4 dell’art.7 dell’Ordinanza n.130/2010 è inserito il seguente:

“4bis. La distanza indicata alla lettera a) del comma 1) del presente articolo può essere ridotta fino a metri 300 dall’ingresso laterale del porto valutate le condizioni particolarmente favorevoli dello specifico territorio, che garantiscano comunque adeguate condizioni di sicurezza, certificate mediante apposito atto del Comune competente.”.

ART.4 - MODIFICA ALL’ORDINANZA N. 130/45.02 DEL 17.8.2010

1. L’art.8 dell’Ordinanza n.130/2010 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8 - Disposizioni comportamentali.

- 1. Con l’esclusione dell’ipotesi di cui all’articolo 4, la partenza e l’atterraggio dei kiteboards devono essere effettuati soltanto nei corridoi di lancio di cui all’art. 6 e devono avvenire con la tecnica del “body drag”, che consiste nel farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua sino al limite a largo del corridoio di lancio, o navigando in corretta postura ed a bassa velocità con il massimo controllo. Nei corridoi di lancio ed in prossimità della riva è proibito eseguire figure e salti.*
- 2. È consentito il transito di un solo kiteboard per volta con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.*
- 3. A terra è vietato effettuare prove di manovra del kiteboard, nonché lasciare incustodito il kiteboard senza aver scollegato almeno un lato dell’ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.*
- 4. E’ fatto obbligo di collegare le linee solo quando si è prossimi al decollo dell’ala ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.*
- 5. La circolazione dei kiteboards non deve creare situazioni di pericolo o d’intralcio alla navigazione in*

genere, evitando le aree particolarmente frequentate da altre unità in navigazione, quali in particolare, unità a vela e windsurf.

- 6. Il kiteboard è unità di navigazione a vela e pertanto deve attenersi alle regole di precedenza della navigazione a vela.*
- 7. Il kiteboard che procede in corretta postura di navigazione deve rispettare le norme di incrocio, il kiteboard mure a dritta ha diritto di precedenza sul kiteboard mure a sinistra. Il kiteboard mure a dritta deve, sollevando l'aquilone, dare spazio a chi passa sottovento. Il kiteboard mure a sinistra deve tenere l'aquilone basso.*
- 8. Il kiteboard che procede mure a dritta - in corretta postura di navigazione - in incrocio con altra deriva o unità a vela, deve mantenere la rotta mantenendo alto l'aquilone, assumendo una conduzione prudente e responsabile.*
- 9. L'unità di kiteboard che procede nella stessa direzione di altro kiteboard o unità a vela sopravento, dà spazio a quella sottovento mantenendo sollevato l'aquilone.*
- 10. In fase di incrocio chi è sottovento deve evitare bruschi movimenti con l'aquilone.*
- 11. In caso di sorpasso il kiteboard più veloce proveniente da tergo deve tenersi discosto da quello più lento mantenendo distanza di sicurezza.*
- 12. Manovre, transizioni, figure aeree, navigazione in figure artistiche, manovre in loop di aquilone, comportano la perdita dei diritti di precedenza e vanno eseguite mantenendosi discosti da altre unità di navigazione di qualsivoglia tipo, nel rispetto degli spazi e delle norme di prudenza.”.*

ART.5 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. La presente Ordinanza, pubblicata integralmente unitamente all'**Allegato A** sul BUR, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. L'**Allegato A** al presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti il testo pubblicato sul B.U.R. n.72 del 3 settembre 2010.
3. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

ING. BRUNO CARLI